



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 616 del 29 dicembre 2020.

“Autorizzazione per la costituzione di parte civile della Regione Siciliana nel procedimento penale n. [REDACTED], pendente presso il Tribunale di [REDACTED] a carico di [REDACTED] [REDACTED] – Mandato all’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO il R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 “Approvazione del testo definitivo del Codice penale” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 185 rubricato “Restituzioni e risarcimento del danno”;

VISTO il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 2 marzo 1948,



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

n. 142 "Attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione siciliana";

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 7 rubricato "Ordinamento alla Presidenza";

VISTO il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 "Approvazione del codice di procedura penale" e, in particolare, gli articoli 74 e seguenti;

VISTA la legge 3 gennaio 1991, n. 3 "Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 4;

VISTA la nota presidenziale n. 6830 del 23 luglio 1991, con la quale vengono fornite direttive sulla costituzione di parte civile della Regione Siciliana;

VISTA la nota prot. n. [REDACTED] e relativi atti acclusi con la quale il Presidente della Regione, in relazione al procedimento penale n. [REDACTED], pendente presso il Tribunale di [REDACTED] a carico di [REDACTED] rappresenta: che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di [REDACTED] ha comunicato, giusta nota prot. n. 51306 del 1 settembre 2020, di non ravvisare danni ulteriori o diversi da quelli di carattere strettamente ambientale, concludendo che la possibile costituzione in giudizio, al fine di conseguire il risarcimento degli eventuali danni, è riservata allo Stato, in persona del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; che, a prescindere dalle conclusioni dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di [REDACTED] si possa valorizzare il ruolo svolto dalla Regione Siciliana nella gestione della salvaguardia delle



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

risorse naturali e trasversalmente dell'ambiente, per sua natura pacificamente riconosciuta, quale valore costituzionale; che considerata la gravità dei titoli di reato contemplati nell'imputazione tra cui l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, ex art. 256, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, che potrebbero rimarcare l'eventuale configurazione di pregiudizi riguardanti interessi giuridicamente rilevanti, quali a titolo di ipotesi la salute e la stessa immagine della Regione Siciliana, al fine della tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione, occorre, pertanto, dare mandato all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, onerando l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità di fornire ogni necessario supporto informativo e documentale;

CONSIDERATO sotto l'aspetto procedimentale che la costituzione di parte civile della Regione Siciliana deve avvenire in base alle citate disposizioni processuali contenute negli articoli 78 e seguenti del codice di procedura penale;

RITENUTO di autorizzare la costituzione di parte civile della Regione Siciliana nel procedimento penale n. [REDACTED] pendente presso il Tribunale di [REDACTED] a carico di [REDACTED] [REDACTED] nei termini e con le modalità previsti dagli articoli 78 e seguenti del codice di procedura penale, dando mandato all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana alla costituzione in giudizio e di onerare l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità di fornire ogni necessario supporto informativo e documentale;

SU proposta del Presidente della Regione,



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla nota del Presidente della Regione prot. n. [REDACTED] e relativi atti acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione, di autorizzare la costituzione di parte civile della Regione Siciliana nel procedimento penale n. [REDACTED] [REDACTED], pendente presso il Tribunale di [REDACTED] a carico di [REDACTED], nei termini e con le modalità previsti dagli articoli 78 e seguenti del codice di procedura penale, dando mandato all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana alla costituzione in giudizio e di onerare l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità di fornire ogni necessario supporto informativo e documentale.

Il Segretario

Il Presidente

GV/

BUONISI

MUSUMECI

Deliberazione n. 616 del 29 dicembre 2020

ALLEGATI OMISSIS